



# Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Latina

Area III

Circ. n.25427

Latina, 19 dicembre 2007

Al Sig. Presidente della Provincia  
Latina

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni della provincia  
LL.SS.

Oggetto: Decreto prefettizio n.25427 del 19.12.2007 – Linee guida applicative

- **Premesse e inquadramento generale**

La presente direttiva contiene le linee guida per la uniforme applicazione sul territorio provinciale del provvedimento p.n. del 19 dicembre 2007, con il quale si è provveduto, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 168/2002, alla individuazione delle strade ovvero di singoli tratti di esse ove, non risultando possibile la contestazione immediata, è consentito l'utilizzo di apparecchiature fisse per il controllo da remoto in relazione all'accertamento delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada (di qui in poi C.d.S.).

Giova premettere come tale potestà di direttiva si riconnetta non solo alla espressa previsione dell'articolo 4, cit., il quale, appunto, individua nel prefetto l'organo

competente alla individuazione suddetta, ma altresì alla considerazione che i servizi di polizia stradale in questione trovano esplicitazione al di fuori del contesto urbano; sicché, da questo punto di vista, viene anche in rilievo l'art. 11 del C.d.S., a mente del quale il coordinamento a livello amministrativo di detti servizi compete al Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati.

Va altresì precisato come l'accertamento delle infrazioni alle norme di comportamento previste dal C.d.S. soggiaccia al principio generale della contestazione immediata, espressamente previsto dall'art. 200 del Codice. L'eccezione a tale principio deve pertanto trovare esplicita statuizione in una norma di carattere derogatorio, che precisi i casi nei quali tale contestazione non è necessaria, potendo essere effettuata in forma differita; a tale precisa funzione derogatoria corrisponde la previsione recata dall'art. 201, comma 1-bis, del C.d.S.

Da tale considerazione di ordine normativo, discende l'ulteriore riflessione secondo la quale la contestazione immediata delle infrazioni al Codice deve ritenersi la regola, soprattutto per l'indubbia portata deterrente che essa assume, attesa la concreta possibilità che ad essa si accompagna di applicare le eventuali misure personali a carico del trasgressore.

Rimanendo in tema di accertamento differito, è il caso qui di puntualizzare che il decreto prefettizio del 19 dicembre u.s. non riguarda l'uso delle apparecchiature di cui all'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del C.d.S. Pertanto, tali apparecchiature potranno essere utilizzate, sotto la diretta gestione degli organi di polizia stradale che ne devono avere l'immediata disponibilità, anche su strade o tratti di strade non individuate nell'elenco allegato al nuovo decreto.

#### • **Motivazioni e istruttoria del nuovo decreto prefettizio**

La riformulazione del provvedimento, rispetto a quello assunto il 16/06/2003, si è resa necessaria per il lungo tempo trascorso – oltre 4 anni e mezzo – nonché per il fatto che, durante il periodo di vigenza del provvedimento prefettizio, molteplici sono state le doglianze di associazioni di varia espressione e di privati cittadini (come testimonia la grande quantità di ricorsi inoltrati). Ciò è sfociato in una impugnativa del provvedimento prefettizio del 2003 che ha portato all'adozione di un provvedimento cautelare da parte del TAR – poi riformato dal Consiglio di Stato – che ha sospeso gli effetti del provvedimento *de quo*, ritenendo sussistente il “...*fumus boni iuris*, tenuto conto dei contenuti del provvedimento impugnato in relazione ai parametri fattuali e logico-giuridici che ne hanno costituito il presupposto e cornice conformativa, ai fini applicativi”.

In particolare, i cittadini utenti hanno ripetutamente lamentato l'uso inappropriato dei

mezzi di rilevazione degli eccessi di velocità, ponendo in luce:

- a) l'occultamento degli strumenti e del personale preposto, con conseguente induzione negli automobilisti a comportamenti pericolosi, determinati dall'improvvisa vista degli autovelox;
- b) la mancata preventiva informazione agli utenti della presenza del mezzo di rilevazione;
- c) la carenza, e spesso l'incoerenza di posizionamento di segnaletica relativa ai limiti di velocità con presenza, in taluni casi, di cartellonistica pubblicitaria abusiva, oltre che ostruente la visibilità.

Alla luce dell'esperienza nel frattempo maturata sul campo ed anche delle carenze motivazionali evidenziate dalla decisione del TAR non si poteva procrastinare ulteriormente una rinnovazione del provvedimento. A tal fine si è operato secondo le indicazioni fornite dalla circolare M.I. n.300/A/1/54584/101/3/3/9 del 03/10/2002 che, in attuazione della legge 168/2002, ha scandito il procedimento di individuazione delle strade, affidandone l'avvio ad una proposta dell'Organo di Polizia Stradale che, a seguito di una ricognizione delle strade, metta in luce:

- la gravità del fenomeno infortunistico registrato nell'ultimo quinquennio nei tratti di strada o nelle immediate vicinanze degli stessi, soprattutto in relazione all'inosservanza delle disposizioni in tema di velocità e di sorpasso;
- le caratteristiche del traffico che vi si svolge, sia in relazione alla composizione dello stesso, sia ai volumi che ordinariamente interessano l'arteria stradale;
- le valutazioni dell'Organo di Polizia Stradale in ordine alle difficoltà operative per procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni.

La lunga e meditata istruttoria tecnica svolta, su incarico del Prefetto, dalla locale Sezione della Polizia Stradale- che *ai fini della verifica dell'applicazione del decreto prefettizio e della presente circolare viene indicata come organo di coordinamento tecnico-amministrativo*- ha consentito di "costruire" una motivazione congruamente articolata, nel senso che nell'ambito di ogni strada considerata dal decreto sono state indicate specifiche motivazioni per i singoli tratti di strada individuati, dei quali sono stati ampiamente e diffusamente tratteggiate caratteristiche e carenze in un contesto di mirato ed efficace perseguimento del risultato del miglioramento della sicurezza stradale, rimanendo assolutamente ininfluenti ovvero recessive finalità secondarie o diverse.

Nell'individuazione delle strade e dei singoli tratti di esse, contenuti nell'elenco allegato al decreto prefettizio, si è tenuto conto, come espressamente prescritto dall'art. 4 del d. l. 121/2002, dell'avviso degli altri organi di polizia stradale, espresso

nell'ambito della riunione di coordinamento svoltasi presso la Prefettura di Latina il 22 novembre u.s. . Il parere conforme degli enti proprietari delle strade è stato acquisito nella successiva riunione del 7 dicembre u.s. .Anche la metodologia di lavoro che si è seguita in tale fase preparatoria evidenzia l'intento di favorire il più ampio confronto e la condivisione delle scelte operate, dando trasparente contezza, allo stesso tempo, dei motivi per i quali non sono state recepite talune proposte di integrazione e modifica.

- **Categorie delle strade**

Come evidenziato dianzi, a norma dell'art. 4 del citato d.l.121/2002, gli organi di polizia stradale possono procedere all'accertamento e alla contestazione differita su autostrade e strade extraurbane principali di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B, del C.d.S., nonché sulle strade di cui alle lettere C e D, del medesimo articolo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto.

E' opportuno, a questo punto, ricordare che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

- A** – Autostrade;
- B** – Strade extraurbane principali;
- C** – Strade extraurbane secondarie;
- D** – Strade urbane di scorrimento;
- E** – Strade urbane di quartiere;
- F** – Strade locali;
- F bis** – Itinerari ciclopedonali

Ai fini dell'esercizio della potestà di individuazione di cui trattasi da parte del Prefetto la categoria della strada – ossia l'appartenenza alle lettere C e D dell'art. 2, comma 2, del C.d.S. secondo la classificazione recata dalla disposizione citata – è, dunque, un presupposto obbligatorio e vincolante, non suscettibile di alcun apprezzamento discrezionale, e rende, di conseguenza, irrilevante anche l'eventuale, oggettiva pericolosità di strade rientranti in categorie inferiori.

Appare, perciò, evidente – ed è stata la causa, in passato, della revoca di alcuni decreti precedentemente adottati – che non possono essere proposti al Prefetto provvedimenti relativi a strade di categoria inferiore a D. Anche il Ministero dell'Interno ha da tempo ribadito, in circolari interpretative ed esplicative del 1° comma dell'art. 4 sopra richiamato, che l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, in virtù di un esplicito riferimento (art.2) al C.

d.S.

Per le strade extraurbane secondarie (C) e urbane di scorrimento (D) è necessaria, in ogni caso, una preventiva valutazione da parte del Prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l'impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni. Ciò lo si specifica “a futura memoria” per successive, possibili integrazioni dell'attuale decreto prefettizio.

La valutazione preventiva del Prefetto è invece esclusa per le strade urbane di quartiere (E) e le strade locali (F), in quanto esse presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità tali da consentire sempre l'intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni.

Si soggiunge che le strade classificate come extraurbane secondarie (C), quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all'art. 2, comma 2, lett. D,E, o F, a seconda delle specifiche caratteristiche a prescindere dall'ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.

- **Informazione all'utenza**

Il primo comma dell'articolo 4 della L. n.168/2002 prescrive che l'installazione e l'utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.

Tale prescrizione ha carattere imperativo e non meramente organizzativo - precauzionale, al fine di evitare che l'effetto “sorpresa” determini situazioni di pericolo per la circolazione. L'avviso della presenza o dell'utilizzazione dei dispositivi deve essere fornito, pertanto, all'utenza, in qualsiasi strada venga installato il dispositivo, pena la nullità della contestazione per violazione di legge (v. Corte di Cassazione, sentenza n. 24526 del 2006 e, da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza n. 12883 del 2007). Mentre originariamente la norma non stabiliva alcuna specifica forma attraverso cui poteva darsi “informazione” agli automobilisti della collocazione delle apparecchiature di cui trattasi, con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, come modificato dalla legge di conversione 160/2007, il legislatore introducendo il comma 6-bis all'art. 142 del C. d. S., ha imposto che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno”.

Il D.M. 15 agosto 2007 (art. 2, comma 1) ha dato poi attuazione alla norma precisando che i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. In particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km. A tal proposito, si fa espresso richiamo alla circolare del Ministero dell'Interno n.300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20.8.2007 inviata agli Enti locali il 13 dicembre scorso.

E' necessario precisare che il citato D.M. 15 agosto 2007, pubblicato nella Gazz.Uff. 23.8.2007,n.195 è da considerare in vigore ad ogni effetto di legge; sicché devono considerarsi non validamente elevati i verbali di accertamento di eventuali infrazioni rilevate mediante l'utilizzazione di apparecchiature di controllo da remoto non segnalate affatto o non segnalate con modalità conformi a quelle previste dal citato D.M.. Ciò viene precisato in relazione a quanto si specificherà nel paragrafo successivo a proposito della decorrenza del decreto prefettizio.

- **Monitoraggio e controllo dinamico dell'applicazione del nuovo decreto prefettizio**

La Polizia Stradale monitorerà costantemente l'applicazione del decreto di individuazione delle strade e delle relative linee guida attraverso un mirato controllo dinamico per verificarne la puntuale e conforme osservanza. In tale ottica, occorrerà assolutamente informare l'attività di controllo, tramite autovelox, ai principi ed alle regole formulate, ponendo particolare attenzione alla disciplina dettata dal C. d. S., volta a garantire la sicurezza e la incolumità di utenti ed operatori proprio perchè la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato (art. 1, comma 1 del C.d.S.).

E', pertanto, assolutamente indispensabile un'immediata ricognizione della dislocazione attuale dei dispositivi di rilevazione sul territorio della provincia, ai fini di una eventuale, tempestiva rimodulazione del posizionamento, se ovviamente ubicati su strade o tratti di strade non compresi nel rinnovato provvedimento prefettizio, per evitare contenziosi con esiti sicuramente negativi per gli organismi che hanno proceduto all'accertamento delle violazioni. Resta inteso che qualora la ricognizione di cui trattasi dovesse evidenziare un'ubicazione delle apparecchiature non conforme al decreto prefettizio, le apparecchiature in questione andranno disabilitate fino alla loro allocazione in siti pienamente conformi al provvedimento *de quo*. Ugualmente dicasi per le apparecchiature che non siano precedute da adeguata segnalazione ovvero siano segnalate con modalità non conformi al D.M. 15.8.2007. E' proprio in considerazione

della necessità di un congruo periodo di adeguamento che si è pertanto stabilita una decorrenza non immediata del nuovo decreto prefettizio, differendone gli effetti alla data del 7 gennaio 2008.

In una condivisa prospettiva di crescente miglioramento del livello della sicurezza stradale è utile ed opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che le Polizie Municipali svolgano, potenziandoli, prevalentemente i servizi di polizia stradale nell'ambito dei centri abitati, contribuendo ad assicurare con l'attività di prevenzione, in ordine al rispetto delle fondamentali norme di comportamento nella guida dei veicoli, una diminuzione dell'incidentalità ed un migliore controllo del territorio.

Si rammenta, poi, che ai sensi dell'art.208 del C.d.S., parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie debbono essere devoluti al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale, nonché alla realizzazione di interventi per la sicurezza stradale.

Si porta, infine, a conoscenza delle SS.LL. che un gruppo di lavoro, espressione di una apposita Sezione della Conferenza Permanente della P.A entro la prima metà del prossimo anno, relativamente alle arterie a più significativa percorribilità, curerà l'elaborazione di una proposta di revisione dei limiti di velocità, a volte ritenuti incongrui, se non addirittura pericolosi per la circolazione.

Ciò premesso le SS.LL. sono pregate di adeguare l'attività sanzionatoria in oggetto ai principi suesposti al fine di migliorare la circolazione sul territorio provinciale ed accrescere la fiducia nelle Istituzioni pubbliche da parte del cittadino utente della strada.

Si resta in attesa di un cortese cenno di intesa e di assicurazione

IL PREFETTO  
(Frattasi)